



N. 03
del 29 Gennaio 2018

Informativa per gli Associati

La rottamazione bis delle cartelle di pagamento

Il Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 prevede:

- la riammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016;
- l'estensione della definizione agevolata anche ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2017 al 30.09.2017.

Con la presente informativa vengono evidenziati i requisiti e le modalità di adesione alla definizione agevolata dei ruoli.

AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Possono aderire alla rottamazione dei ruoli tutte le categorie di contribuenti (persona fisica, professionista, impresa individuale, società, enti commerciali e non).

La definizione agevolata riguarda le somme riferite a:

1. imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.);
2. contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail);
3. tributi degli enti locali (Ici, Imu, Tari, Tasi) per le quali il comune si sia avvalso di Agenzia delle Entrate-Riscossione (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione.

Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive, e precisamente:

- dazi, accise e Iva all'importazione; - recuperi degli aiuti di Stato;
- somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- sanzioni penali.

Per "carichi affidati" all'Agente della Riscossione si intendono i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento assegnati all'Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017.

Non assume rilevanza, quindi, la data di notifica della cartella al contribuente ma la data di affidamento del ruolo.

RIAMMISSIONE RUOLI 2000-2016

La definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 è circoscritta:

- a) ai carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12 con conseguente esclusione dalla precedente definizione.

Per coloro, invece, che non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l'ammontare delle rate scadute.

Per poter accedere al beneficio della "rottamazione" è necessario che venga effettuato il pagamento dell'importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza non potrà essere accolta.

b) ai carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017.

Con riferimento alle due situazioni indicate il contribuente presenta istanza di adesione entro il 15.5.2018, utilizzando il Mod. DA 2000/17 disponibile sul sito dell'Agente della Riscossione e ricorrendo alle seguenti modalità:

1. attraverso il servizio "Fai DA Te", direttamente nell'area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione;
2. compilando e presentando il modello agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
3. mediante casella di posta elettronica certificata (pec), inviando la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all'indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito della presentazione dell'istanza l'Agente comunica al debitore entro il 30.09.2018 quanto dovuto ai fini della definizione:

- In caso di accettazione della domanda verranno comunicati l'importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento;
- In caso di rigetto della domanda verranno comunicate le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono "rottamabile" il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Le somme possono essere versate:

- in unica soluzione entro il 31.10.2018;
- in 3 rate (con applicazione di interessi pari al 4.5% annuo, decorrenti dall' 1.8.2018), di cui l'80% rispettivamente entro il 31 ottobre e 30 novembre 2018, e il restante 20% entro il 28 febbraio 2019.

ROTTAMAZIONE BIS

Per quanto riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2017 al 30.09.2017, le modalità di presentazione dell'istanza di adesione entro il 15.5.2018 sono analoghe a quelle illustrate in precedenza.

Il pagamento delle somme potrà, in questo caso, essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 31.07.2018;
- in un massimo di 5 rate (con applicazione di interessi pari al 4.5% annuo decorrenti dall' 1.8.2018), alle seguenti scadenze:
 - a. luglio 2018 (20% del debito della definizione agevolata);
 - b. settembre 2018 (20%);
 - c. ottobre 2018 (20%);
 - d. novembre 2018 (20%);
 - e. febbraio 2019 (20%).